SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3714

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE ZULUETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2005

Nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Onorevoli Senatori. – In base alla Costituzione della Repubblica italiana, ogni individuo ha il diritto a essere informato sugli eventi politici, sociali e culturali in modo libero, pluralistico e obiettivo.

Per garantire questo diritto occorre dunque tutelare la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nella consapevolezza che l'informazione e la comunicazione sono beni essenziali su cui si fonda lo spazio pubblico di ogni democrazia, che non possono pertanto essere lasciati né al mero gioco del mercato né al controllo diretto dei partiti politici.

Il presente disegno di legge fissa nuove norme per la disciplina dell'intero sistema della comunicazione radiotelevisiva, sia pubblica che privata, basandosi sul principio che ogni trasmissione al pubblico di contenuti audiovisivi assolve una missione di interesse generale.

Al fine di attuare questo principio, la presente proposta prevede l'istituzione di un organismo, il Consiglio per le comunicazioni audiovisive, in cui sono rappresentate in modo paritetico le principali istanze politiche, sociali e culturali del paese.

Il Consiglio ha il compito di fornire gli indirizzi fondamentali all'intero sistema delle comunicazioni.

In particolare, nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, che nel mondo delle comunicazioni è e rimane il punto di riferimento imprescindibile della collettività, il Consiglio nomina i vertici della concessionaria del servizio pubblico, selezionati mediante concorsi pubblici non in base ad appartenenze politiche, ma alla professionalità e all'indipendenza. I membri del consiglio di amministrazione eleggeranno al loro interno il presidente della società concessiona-

ria del servizio pubblico radiotelevisivo e ne nomineranno il direttore generale. Il consiglio di amministrazione diviene in tal modo un organo tecnico e indipendente, con funzioni esclusivamente gestionali.

Con le stesse procedure adottate per la nomina dei vertici della RAI, il Consiglio procederà a nominare i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assicurando così anche in questo caso i criteri della selezione trasparente, dell'indipendenza e del massimo di qualificazione.

Le funzioni di indirizzo del Consiglio nei confronti della concessionaria pubblica si concretizzano nel contratto di servizio, che dovrà specificare gli obblighi a cui deve sottostare la RAI in attuazione dei principi generali che governano il servizio pubblico. La funzione di indirizzo viene però esercitata dal Consiglio con riferimento a tutto il sistema delle comunicazioni, quindi anche nei confronti dell'emittenza privata, mediante l'invio di raccomandazioni vincolanti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà poi rendere esecutive.

Tra gli strumenti introdotti dal disegno di legge per tutelare il valore fondamentale del pluralismo dell'informazione, a prescindere dalle garanzie della concorrenzialità dei mercati, vi è, con riferimento ai programmi radiotelevisivi, il limite della quota di ascolto, fissato al 30 per cento.

Riguardo alla struttura e ai compiti della RAI, la proposta prevede una chiara distinzione fra la missione di servizio pubblico svolta dalla concessionaria e le sue attività commerciali. Le strutture dell'azienda destinate esclusivamente alla realizzazione della missione di servizio pubblico saranno finanziate principalmente dal canone e avranno un affollamento pubblicitario minore. Quelle

invece a maggiore vocazione commerciale saranno finanziate esclusivamente dalla pubblicità e saranno soggette agli stessi indici di affollamento pubblicitario fissati per l'emittenza privata.

La proposta assegna alla RAI un ruolo guida nella transizione ai nuovi contenuti digitali, concentrandosi non tanto sullo sviluppo di costose infrastrutture, quanto piuttosto sull'elaborazione di nuovi contenuti di qualità. A questo scopo, la RAI dovrà puntare su tutti i mezzi tecnici di distribuzione che consentano lo sviluppo dei contenuti più innovativi, per consentire ai cittadini un uso consapevole e attivo dei mezzi di comunicazione di massa. I nuovi servizi e conte-

nuti dovranno essere resi disponibili a vantaggio della collettività, secondo modalità di accesso il più possibile ampie e universali.

Sul fronte della tecnologia, il disegno di legge mira a creare infrastrutture aperte e a promuovere solo i sistemi di accesso ai contenuti digitali che non abbiano l'effetto di legare l'utente finale a una determinata tecnologia né a un determinato operatore.

Per garantire il pluralismo complessivo del sistema delle comunicazioni, l'accesso al mercato da parte di qualunque fornitore di contenuti è regolato con procedura pubblica tramite l'assegnazione diretta di licenze individuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi fondamentali)

- 1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.
- 2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, incluse le attività di emittente televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente, effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce espletamento di un servizio di interesse generale, da svolgere nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
- *a)* la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;
- *b)* la garanzia della libertà e del pluralismo nella offerta al pubblico di contenuti audiovisivi;
- c) l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a contenuto informativo, anche parziale;
- *d)* l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

- *e)* la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.
- 3. I principi di cui al comma 2 si realizzano nel rispetto dei diritti alla dignità della persona, alla salute e all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, nonché degli altri diritti garantiti dalla Costituzione, dalla normativa comunitaria e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.
- 4. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico è riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, fra l'altro, l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi di interesse per la collettività, alla diffusione in diretta, alla registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e servizi audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge in materia di diritti d'autore, di tutela della personalità e di titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di comunicazione audiovisiva.

Art. 2.

(Consiglio per le comunicazioni audiovisive)

- 1. È istituito il Consiglio per le comunicazioni audiovisive, di seguito denominato «Consiglio», organismo ampiamente rappresentativo delle istanze politiche, sociali e culturali del Paese. Il Consiglio determina, sulla base dei principi fondamentali di cui all'articolo 1, comma 2, gli indirizzi generali del sistema delle comunicazioni audiovisive e contribuisce alla loro attuazione.
- 2. Il Consiglio è composto da ventuno membri, dei quali:
- *a)* sette sono designati pariteticamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, nel ri-

spetto del principio della parità di trattamento fra uomo e donna;

- b) tre sono designati, rispettivamente:
- 1) dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- 2) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 - 3) dall'Unione delle province d'Italia;
- c) undici sono individuati, con la procedura di cui al comma 3, nell'ambito delle seguenti categorie e secondo la seguente partizione:
- 1) due in rappresentanza delle associazioni sindacali, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dell'informazione;
- 2) due in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, di cui uno annoverabile nella categoria dei piccoli imprenditori;
- 3) due in rappresentanza degli artisti interpreti e artisti esecutori;
- 4 uno in rappresentanza dei soggetti operanti nel terzo settore;
- 5) uno in rappresentanza degli autori di opere letterarie;
- 6) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative dei consumatori e di quelle per la tutela dei minori;
- 7) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative degli utenti radiotelevisivi:
- 8) uno in rappresentanza dei soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica e universitaria.
- 3. I membri del Consiglio di cui al comma 2, lettera *c*), sono eletti, nell'ambito di ciascuna delle categorie ivi indicate, dagli appartenenti alle categorie stesse sulla base di procedure definite mediante appositi accordi assembleari. In caso di mancata elezione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla indizione della procedura elettorale, si procede per sorteggio. La durata in carica del rappresentante designato per sorteggio è biennale.

- 4. Il Consiglio dura in carica sei anni. Per i componenti eventualmente eletti per sorteggio, ai sensi del comma 3, si provvede alla loro sostituzione, con ciclicità biennale, mediante ulteriori procedure di sorteggio, nell'ambito della categoria di appartenenza, ai sensi del medesimo comma 3.
- 5. Il Consiglio, ferme restando le specifiche previsioni di cui ai commi da 7 a 9, assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- 6. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:
- *a)* con riferimento alla società concessionaria del servizio pubblico:
- 1) nomina i componenti del consiglio di amministrazione, con la procedura e le maggioranze di cui al comma 7;
- 2) esprime parere obbligatorio e vincolante sul contratto di servizio nazionale e sui contratti di servizio regionali e provinciali;
- 3) verifica la rispondenza dell'operato del consiglio di amministrazione al contratto di servizio ed agli indirizzi del piano editoriale:
- 4) riceve la relazione annuale del consiglio di amministrazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria, dandone ampia pubblicità;
- 5) revoca il consiglio di amministrazione, con la procedura, le maggioranze e per i motivi di cui al comma 8;
- 6) applica la disciplina vigente in materia di programmi di informazione e comunicazione politica, adottando i regolamenti attuativi ivi previsti;
- 7) riceve le istanze degli utenti relative alle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico;
- *b)* con riferimento al sistema delle comunicazioni audiovisive al pubblico nel suo complesso:
- 1) vigila sull'espletamento del servizio di interesse generale come definito all'ar-

ticolo 1, comma 2, anche mediante l'emanazione di raccomandazioni vincolanti ai soggetti esercenti l'attività di fornitori di contenuti audiovisivi; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sanziona eventuali inadempienze alle raccomandazioni medesime;

- 2) elabora le linee guida per la definizione della guida elettronica dei programmi generale;
- 3) esercita le altre competenze previste dalla presente legge.
- 7. Il Consiglio nomina i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante procedura di selezione secondo i criteri della pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza nel settore delle comunicazioni. I candidati presentano domanda al Consiglio corredata di curriculum vitae. Il Consiglio nomina al suo interno un comitato composto da cinque membri, il quale seleziona le domande, effettua pubbliche audizioni dei candidati risultati idonei e redige una graduatoria finale motivata. All'esito di tale procedura il Consiglio, a maggioranza di due terzi, delibera la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
- 8. Il Consiglio, in caso di gravi e palesi violazioni degli obblighi previsti nel contratto di servizio nazionale stipulato fra la società concessionaria ed il Ministero delle comunicazioni, nonché, su istanza delle regioni e degli enti locali interessati, degli obblighi previsti nei contratti di servizio regionali e provinciali, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la revoca del consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Con la stessa procedura, su proposta della maggioranza qualificata dei suoi componenti, il Consiglio può revocare per gravi

motivi l'incarico ai singoli membri del consiglio di amministrazione.

- 9. Il Consiglio nomina i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incluso il presidente, i quali restano in carica per sei anni, secondo le medesime procedure e con le maggioranze di cui al comma 7.
- 10. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

Art. 3.

(Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo)

- 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, sulla base dei principi fondamentali di cui all'articolo 1, e provvede in particolare:
- a) alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche, con particolare riguardo all'obiettivo della valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali e degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- b) all'estensione alla collettività dei vantaggi dell'evoluzione tecnologica, anche al fine di eliminare o prevenire disparità fra cittadini appartenenti a diverse fasce sociali o zone geografiche, realizzando contenuti audiovisivi digitali innovativi e che tengano conto delle diverse modalità di fruizione e di comunicazione rese possibili dalle nuove tecnologie, anche allo scopo di sviluppare nei cittadini, attraverso una ampia diffusione dell'interattività, l'abitudine ad una scelta individuale dei contenuti e ad una più attiva partecipazione al mondo della comunicazione dell'informazione;

- c) alla promozione dello sviluppo della fruizione e della comunicazione dei contenuti digitali di cui alla lettera b) su tutte le reti di comunicazione elettronica, al fine di assicurarne la più ampia accessibilità;
- d) allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e diffusione esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente lettera.
- 2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla società per azioni RAI Radiotelevisione italiana Spa, la quale, nella forma di *holding*, partecipa, fra l'altro:
- a) a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica, sino alla data della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, e successivamente forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale liberamente accessibili agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica e senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al canone di abbonamento. Tali canali o programmi possono raccogliere proventi pubblicitari nei limiti del 40 per cento del totale ricavato dal canone, fermo restando un limite di affollamento orario pari al 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e al 5 per cento di ogni ora. Le società di cui alla presente lettera, per le attività in essa indicate, sono destinatarie dell'intero importo del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;
- b) a una o più società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni lesive del pluralismo, di cui all'articolo 4, nonché dalla normativa vigente per la radiodiffusione televisiva privata relativa agli indici di affollamento pubblicitario, attività radiotelevisive multimediali e di telecomunicazioni anche in ambito internazio-

- nale. Le medesime società di cui alla presente lettera gestiscono inoltre la commercializzazione delle produzioni audiovisive della concessionaria del servizio pubblico, ivi inclusi i nuovi prodotti o servizi anche multimediali e interattivi, nonché gli archivi delle società di cui alla lettera *a*).
- 3. La società concessionaria, previo parere obbligatorio del Consiglio, definisce un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive. Il piano deve prevedere fra l'altro la destinazione di adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva, nonché l'impegno della concessionaria in attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.
- 4. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, nominati mediante deliberazione del Consiadottata ai sensi dell'articolo comma 7. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, elegge al suo interno il presidente e nomina il direttore generale, mediante procedura di selezione secondo i criteri della pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza, a livello manageriale, nel settore delle comunicazioni. Annualmente, il consiglio di amministrazione presenta al Consiglio una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria.

Art. 4.

(Norme a tutela del pluralismo informativo)

1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo in-

formativo, come definite ai sensi del presente articolo.

- 2. Si realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo nel caso in cui i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati da o collegati alla medesima, raggiungano nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di *audience* nazionale pari al 35 per cento.
- 3. Si realizza parimenti una posizione lesiva del pluralismo nel caso in cui un'impresa, anche attraverso soggetti controllati da o collegati alla medesima, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota media annuale di *audience* nazionale del 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei *media* affini, come definiti al comma 5.
- 4. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di *audience* di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative alle finestre di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
- 5. Si considerano *media* affini, ai fini di cui al comma 3:
 - a) attività di diffusione radiofonica;
 - b) editoria di quotidiani e periodici;
- c) editoria elettronica, anche per il tramite di Internet;
- d) attività di diffusione di opere cinematografiche, nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
- 6. Il Consiglio, ogni tre anni, verifica l'elenco dei *media* affini, di cui al comma 5, e, qualora lo reputi necessario, previo parere

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione;
- b) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita;
- c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
- 7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Consiglio, affida ad uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i *media* affini, con previsione dei seguenti obblighi per il soggetto affidatario:
- a) presentare una composizione societaria in base alla quale nessun soggetto che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi e nessuna società concessionaria di pubblicità radiotelevisiva possano esercitare il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti controllati da o collegati alla medesima;
- b) adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate raccogliendo il parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in considerazione tutti i mezzi di distribuzione o diffusione dei programmi televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via

satellite, nonché i *media* affini, anche, con riferimento a questi ultimi, attraverso apposite convenzioni con gli enti di rilevazione al momento esistenti;

- c) fornire tempestivamente al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati da questi ultimi richiesti;
- d) presentare una relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 ottobre di ogni anno.
- 8. Si ritengono altresì in posizione lesiva del pluralismo:
- a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali, anche attraverso soggetti controllati da o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, quelli derivanti da convenzioni con soggetti pubblici ed i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
- b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti da esse controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei *media* affini, e che possano raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite e sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici, dal finanziamento del servizio pubblico, da ricavi da offerta televisiva a pagamento, da vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica de-

stinata al consumo delle famiglie, dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.

- 9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti, anche a seguito di segnalazione del Consiglio, che un'impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo ai sensi dei commi 2, 3 e 8, interviene affinché tale posizione venga sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa di rinunciare a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili ai sensi dei medesimi commi 2, 3 e 8, ovvero, con riferimento alla posizione definita al comma 8, di procedere alla riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui ai predetti commi.
- 10. Si ritengono in posizione lesiva del pluralismo le imprese che superino i limiti al numero complessivo di programmi per ogni soggetto di cui al comma 7 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
- 11. I limiti al numero complessivo dei programmi, di cui al comma 10, trovano applicazione fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, ferma restando la facoltà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della predetta attuazione, di stabilire un periodo nel quale i suddetti limiti non vengono applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che caratterizzi le diffusioni di tali programmi.
- 12. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non possono essere rilasciate ad uno stesso soggetto, o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione o autorizzazione, concessioni o autorizzazioni né possono essere ricono-

sciuti altri titoli legittimanti, che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica analogica in ambito nazionale. È abrogato il comma 8 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

- 13. I titolari di concessioni per l'esercizio di reti in tecnica analogica, eccedenti i limiti di cui al comma 12, nonché le imprese che tramettano programmi in tecnica digitale, eccedendo i limiti di cui ai commi 10 e 11, possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo, per la parte eccedente i suddetti limiti.
- 14. I limiti di cui ai commi 2, 3, 10, 11 e 12 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
- 15. Restano ferme le disposizioni in materia di intervento sulle posizioni dominanti previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l'applicazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

Art. 5.

(Promozione dello sviluppo dei sistemi di diffusione e distribuzione di contenuti audiovisivi digitali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale, lo Stato può concedere incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali, in modo tale da favorirne la diffusione nelle famiglie italiane e consentire l'effettivo accesso ai predetti contenuti, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

- 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono subordinati alla circostanza che gli apparati ricevitori decodificatori consentano:
- *a)* l'accesso a qualsiasi rete di comunicazione elettronica, via etere terrestre, via cavo o via satellite;
- b) la fruibilità, mediante una interfaccia comune, delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali in chiaro:
 - c) l'interattività;
- *d*) la contemporanea presenza di più guide elettroniche dei programmi.

Art. 6.

(Licenze individuali per i fornitori di contenuti audiovisivi digitali)

- 1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, inclusi quelli ad accesso condizionato, su qualunque rete di comunicazione elettronica è soggetta a licenza individuale rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto delle condizioni definite in apposito regolamento adottato dalla medesima Autorità e secondo procedure comparative ispirate ai principi di pubblicità e non discriminazione.
- 2. Il soggetto operatore di rete che fornisca la capacità tecnologica necessaria alla trasmissione o diffusione dei contenuti digitali è obbligato a contrarre con il fornitore di contenuto titolare di licenza individuale che gliene faccia legittima richiesta.

Art. 7.

(Verifica e riassetto del sistema frequenziale nazionale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che, pre-

via verifica affidata ad un comitato di esperti indipendenti, ritiene non siano indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. La composizione del comitato, la sua durata in carica, nonché i requisiti dei suoi componenti e le modalità per la loro designazione sono definiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1, di quelle eventualmente liberate ai sensi dell'articolo 4, comma 13, nonché di quelle delle emittenti nazionali o locali per le quali la validità delle concessioni o autorizzazioni non sia stata prolungata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. I criteri per l'assegnazione delle frequenze sono definiti nel rispetto del seguente ordine di priorità:
- a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento dell'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno 1'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
- b) soggetti non già esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo, che richiedano l'assegnazione delle frequenze per la realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento, nonché, in via subordinata, soggetti già esercenti attività di emittenza in tecnica digitale in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 50 per cento;

- c) destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento.
- 3. Sulla base delle disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze secondo quanto disposto ai sensi dei predetti commi, nonché alla eventuale revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, al fine dell'utilizzo delle risorse frequenziali resesi disponibili per servizi diversi dalla radiodiffusione.

Art. 8.

(Trasferimento di impianti e rami di azienda)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi ultimi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, a condizione che tali ultimi soggetti presentino domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di licenza o di autorizzazione all'attività di operatore di rete in tecnica digitale entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione.
- 2. Sino alla data di completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale, il trasferimento di impianti o rami di azienda è altresì consentito per la realizzazione di reti televisive in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

- 3. I trasferimenti di impianti o rami di azienda di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con la seguente procedura: il soggetto che intenda cedere impianti o rami d'azienda presenta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano dettagliato con la descrizione degli impianti oggetto di alienazione e delle frequenze di emissione utilizzate dai medesimi, allegando una certificazione relativa alla qualità dell'illuminazione del bacino coperto da ciascun impianto. L'Autorità, previa consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, fissa i criteri, le modalità ed il prezzo base della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami. La gara è espletata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara ai soggetti alienanti, al netto delle spese per l'espletamento della stessa.
- 4. Ai fini della gara per la cessione degli impianti o rami di azienda, di cui al comma 3, costituisce titolo preferenziale la dichiarazione da parte del soggetto offerente di rientrare fra quelli di cui all'articolo 27, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e, in subordine, di rientrare fra i soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo 27 del citato testo unico.
- 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il periodo di validità delle concessioni dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, del medesimo testo unico è prolungato, previa domanda da parte dei soggetti interessati da presentare al Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla data di competa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

Art. 9.

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina vigente)

1. Il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ad apportare al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le modifiche, integrazioni ed abrogazioni necessarie al coordinamento delle disposizioni in esso contenute con quelle di cui alla presente legge.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.